



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 23-04-2018

Oggetto: COSTITUZIONE PARCO VELOCIPEDI AD UTILIZZO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITATI NEL COMUNE DI TREIA. APPROVAZIONE CONVENZIONE D'USO CON L'ASSOCIAZIONE GUS - GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ "GUIDO PULETTI".

Il giorno **ventitre aprile duemiladiciotto**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
CASTELLANI EDI	ASSESSORE	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel contesto delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo si sono instaurate utili collaborazioni tra amministrazioni pubbliche locali, le Prefetture e le associazioni interessate;

RILEVATO che a seguito dei flussi migratori, molti cittadini stranieri richiedenti asilo politico sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche in questa Provincia e, nello specifico, anche nel Comune di Treia;

DATO ATTO che le strutture del Comune di Treia adibite all'accoglienza dei richiedenti asilo, risultano essere decentrate e distanti dal centro abitato, emergendo criticità non trascurabili connesse alla sicura mobilità pedonale degli ospitati e rendendo necessario un intervento mirato ad attuare serie politiche di integrazione e coesione sociale da parte delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'Amministrazione di Treia condivide ed auspica una corretta gestione del fenomeno e una piena integrazione dei migranti ospitati nel territorio comunale con la popolazione residente, ritenendo fondamentale, in questo percorso condiviso, il coinvolgimento di associazioni e cooperative sociali che collaborano e operano nel territorio nello svolgimento di attività di carattere ambientale/patrimoniale, culturale e sociale;

PRESO ATTO che le persone accolte si muovono sul territorio treiese liberamente anche con l'ausilio di velocipedi non conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e che giungono sempre più numerose segnalazioni circa condotte pregiudizievoli inerenti la mobilità sia pedonale che ciclistica, di appartenenti a gruppi di "rifugiati" alloggiati in questo Comune; gli stessi, infatti, specialmente nelle ore notturne o in condizioni di limitata visibilità, nello spostarsi da una zona all'altra del territorio, entrano a far parte di quella utenza stradale qualificata come "debole", non utilizzando accorgimenti e dispositivi per un'immediata individuazione e visibilità da parte degli altri utenti della strada, tralasciando l'aspetto, non marginale, dell'inadeguatezza dei mezzi veicolari utilizzati per circolare soprattutto lungo tratti stradali extraurbani scarsamente illuminati o privi di qualsivoglia illuminazione;

VERIFICATO che la concentrazione dei richiedenti protezione internazionale in macro strutture decentrate rispetto al contesto urbano evidenzia la sussistenza di criticità in ordine alla sicura mobilità degli stessi negli spostamenti che nel vissuto quotidiano effettuano giornalmente per necessità sia di integrazione sociale che per soddisfare i bisogni personali primari e, per questa motivazione, si ritiene strategico dare avvio ad azioni che siano di utilità ai giovani migranti, favorendo la loro interazione con le realtà territoriali nei vari settori dello sport, della cultura e del mondo educativo e che contemporaneamente permettano di promuovere il dialogo interetnico e interreligioso con il territorio ospitante, utile ad accrescere la sensibilizzazione del contesto sociale verso
la
cultura
del

l'
accoglienza e a contrastare l'insorgere di sentimenti di ostilità e insofferenza e insieme a migliorare la percezione della sicurezza sul territorio;

ACCERTATO che gli spostamenti dei richiedenti asilo politico avvengono oggi con velocipedi non rispondenti alle caratteristiche tecniche di sicurezza prescritte dall'articolo 68 del Codice della strada, privi di sistemi di segnalazione visiva ed acustica, il cui impiego crea situazioni di concreto pericolo sia per gli utilizzatori sia per chi si trovi a transitare;

PRESO ATTO del disposto normativo di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "*Caratteristiche tecniche e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi*" il cui disposto normativo dispone che i velocipedi devono essere muniti di pneumatici adeguati, nonché:

1.a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; ai pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1 (*I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.*

Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico) applicandosi in caso di inosservanza una sanzione pecuniaria di € 41,00;

VISTI gli articoli 182 "*Circolazione dei velocipedi*", 190 "*Comportamento dei pedoni*" e 191 "*Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni*" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

RILEVATO che per le norme di comportamento codificate dal Codice della strada i ciclisti devono:

- procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di dieci anni e proceda sulla destra dell'altro;
- i ciclisti devono avere il libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- ai ciclisti è vietato trainare i veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;
- i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
- è vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito, tuttavia, al conducente maggiorenne di trasportare un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992;

- i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando siano esistenti;
- il conducente del velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed il conducente del velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, regolarmente omologato, fornito loro dal Gus;

DATO ATTO che il GUS di Macerata metterà a disposizione dieci biciclette idonee all'uso specifico a questa Amministrazione comunale di Treia, che esprime massima attenzione nell'agevolare l'integrazione sociale e la mobilità dei soggetti richiedenti ospitalità nell'intesa che le stesse bici sono in comodato d'uso gratuito e garantiscono la sicurezza e conformità per caratteristiche tecniche e di utilizzo alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada), al fine di agevolare in sicurezza la mobilità dei soggetti ospitati;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, nel dettaglio, gli articoli 182, 190 e 191, che prescrivono le norme di comportamento da rispettare nella circolazione dei velocipedi e dei pedoni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, più specificatamente, l'articolo 377 che qui si richiama:

"1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione."

VISTO l'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, che disciplina le funzioni e compiti dello Stato conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi connessi alla pubblica incolumità;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'adozione da parte del Sindaco di misure, provvedimenti ed iniziative di contrasto alle criticità di carattere locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana, ravvisando nello specifico la necessità di intervenire per superare le criticità connesse alla mobilità dei migranti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità loro e dei cittadini;

ATTESO che, tra l'altro, è previsto che il Sindaco intervenga nelle situazioni che “... *determinano lo scadimento della qualità urbana e della civile convivenza*”;

RILEVATO che per la conformazione morfologica ed orografica del territorio comunale sono presenti strade comunali e provinciali, ricadenti anche fuori del centro abitato, non illuminate, prive di marciapiedi, banchine stradali e qualificate da una alta densità di traffico veicolare, tali da determinare potenziali situazioni di pericolo ai pedoni e ciclisti che vi transitano;

RILEVATO che la predetta situazione pregiudizievole per gli utenti della strada riguarda sia la popolazione degli immigrati presenti sul territorio sia la popolazione residente e non;

DATO ATTO che siffatte situazioni di potenziale pericolosità sono state segnalate dagli Organi di Polizia Stradale operanti sul territorio e denunciate come problema fortemente sentito e di urgente soluzione dalla comunità treiese, tale da richiedere azioni tempestive e risolutive anche a garanzia della ordinata e pacifica convivenza civile e resi necessari dal processo di globalizzazione che stiamo vivendo;

DATO ATTO che si ritiene urgente, indispensabile ed indifferibile una regolamentazione con modalità parallele e più incisive rispetto alle prescrizioni impartite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in particolare degli articoli 182, 190, 191) e dell'articolo 377 del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992. n. 495;

RITENUTO di poter dare attuazione a quanto sopra esposto, mediante l'approvazione e la stipula di apposita convenzione che disciplini la dotazione dei velocipedi ai richiedenti asilo alloggiati nelle strutture all'uopo allestite ed il loro corretto utilizzo;

VISTI:

- gli articoli 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “*Legge – quadro sul volontariato*” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e successive modifiche;

- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 238 concernente “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e successive modifiche;
- la legge della Regione Marche 30 maggio 2012, n. 15 concernente “*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*”;
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 “*Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*”;
- la circolare n. 14290 del 27 novembre 2014 del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili per l’immigrazione e l’asilo;
- il protocollo d’intesa stipulato il 9 novembre 2015, tra le Prefetture delle Marche, la Regione Marche e l’ANCI, per la realizzazione di interventi di accoglienza e integrazione atti a far fronte al flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in ordine alle competenze della Giunta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale – Commercio – Suap” e del Funzionario responsabile del Settore “Servizi alla Persona” in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati ed inseriti in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **DARE ATTUAZIONE** al progetto finalizzato all’integrazione delle persone richiedenti asilo politico e dimoranti sul territorio treiese tramite la costituzione in comodato d’uso gratuito di un parco di biciclette, n. 10 acquistate dal GUS, che siano utili a garantire forme di mobilità sostenibile, previa accettata conformità alle prescrizioni tecniche funzionali e di sicurezza prescritte normativamente dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

3. di **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione autorizzandone la sottoscrizione con l'Associazione "GUS – Gruppo Umana Solidarietà "Guido Poletti".

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARCO VELOCIPEDI DA
DARE IN USO AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
OSPITATI NEL COMUNE DI TREIA**

L'anno 2018, il giorno del mese nella
Residenza del Comune di Treia

TRA

Il Comune di Treia, rappresentato dal Sindaco pro tempore Franco Capponi, nato a il .././.... ed ivi residente nella sua veste di titolare/legale rappresentante in, P.I.:00138790431;

E

L'Associazione GUS – Gruppo Umara Solidarietà “Guido Puletti”, rappresentata dal Presidente Paolo Bernabucci, nato a il .././.... e residente in (..) in via n. ...

**ARTICOLO 1
FINALITÀ**

Le parti concordano sulla opportunità e necessità di attivare rapporti di collaborazione permanente tra le stesse per la gestione ed il superamento delle criticità connesse alla mobilità dei migranti ospitati in strutture del Comune di Treia decentrate rispetto ai centri urbani, individuando forme di partecipazione dei richiedenti protezione internazionale alla vita sociale della comunità e assicurando la loro integrazione nel tessuto locale, promuovendo la formazione di una coscienza civica di partecipazione attiva.

**ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione comunale di Treia, in accordo con il GUS, acquirente dei dieci mezzi, mette a disposizione per utilizzo degli ospiti del “GUS - Gruppo Umara solidarietà Guido Puletti” i dieci velocipedi che per caratteristiche costruttive, funzionali e di equipaggiamento sono rispondenti all'articolo 68 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada) e nel dettaglio sono dotati di:

- sistemi di frenatura con dispositivi indipendenti per ciascun asse che agiscano in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- di campanello per le segnalazioni acustiche;
- di luci anteriori bianche o gialle e di luci posteriori rosse o catadiottri rossi;
- di pedali dotati di catadiottri gialli anche nella parte laterale.

**ARTICOLO 3
FORMAZIONE**

Le parti concordano sulla fondamentale importanza di definire percorsi educativi e formativi sulle modalità di utilizzo dei velocipedi promuovendone un utilizzo consapevole e sicuro.

Personale educatore del GUS, di concerto con il Comando Polizia Locale, si impegnano, prima della concessione in comodato d'uso gratuito delle biciclette, alla formazione in ordine ad un corretto utilizzo delle stesse, nel pieno rispetto delle norme comportamentali, rivolte a tutti i cittadini italiani e stranieri, prescritte dall'articolo 182 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che si riportano nel dettaglio:

- **ai conducenti di velocipedi** che circolano fuori dai centri abitati o nei tratti stradali ricadenti nel centro abitato privi di pubblica illuminazione, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed in ogni caso di scarsa visibilità (imputabile a condizioni atmosferiche contingenti), è fatto obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; i velocipedi sprovvisti o mancanti dei dispositivi

di segnalazione visiva non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano, da pedone munito di giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;

- **i pedoni** devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione;

- **i pedoni** che circolano fuori dai centri abitati o nei tratti stradali ricadenti nel centro abitato privi di pubblica illuminazione, di marciapiede o di percorsi pedonali da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed in ogni altro caso di scarsa visibilità (imputabile a condizioni atmosferiche contingenti) hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

ARTICOLO 4 VIGILANZA

Gli organi di vigilanza operanti sul territorio sono tenuti al controllo in ordine al rispetto puntuale delle norme che disciplinano la circolazione dei velocipedi, applicando in caso di inosservanza del rispetto delle disposizioni di legge le relative sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992:

- ❖ violazione art. 182, commi 1 e 10, "circolazione di velocipedi affiancati", art. 182, commi 2 e 10, "conducente di velocipede ostacolato nella guida", art. 182, commi 3 e 10, "divieto di traino e di conduzione animali", art. 182, commi 4 e 10, "inosservanza dell'obbligo di condurre a mano il velocipede", art. 182, commi 5 e 10 "trasporto di passeggeri sui velocipedi" - sanzione amministrativa pecuniaria € 25,00 (€ 17,50 pagamento entro 5 giorni dall'accertamento della violazione);
- ❖ violazione art. 182, commi 6 e 10, "velocipede omologato per più persone non guidato da un solo conducente", art.182, commi 7 e 10, "trasporto su velocipede di persone in sovrannumero" - sanzione amministrativa pecuniaria € 41,00 (€ 28,70 pagamento entro 5 giorni);
- ❖ violazione art. 182, commi 8 e 10, "trasporto irregolare su velocipede di oggetti o animali" - sanzione amministrativa pecuniaria € 81,00 (€ 56,70 pagamento entro 5 giorni);
- ❖ violazione art. 182, commi 9-*bis* e 10, "guida di velocipede senza uso di indumenti retroriflettenti" - sanzione amministrativa pecuniaria € 24,00 (€ 16,80 pagamento entro 5 giorni).

Al GUS, Ente aggiudicatario della gestione del "servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale", attivi sul territorio del Comune di Treia, è demandata:

- la vigilanza dei beneficiari alloggiati durante la permanenza;
- il controllo sul puntuale rispetto delle prescrizioni impartite con la seguente convenzione che disciplina l'utilizzo in sicurezza dei velocipedi concessi in comodato d'uso gratuito.

L'associazione Gus è tenuta, in caso di accertata violazione, a pagare le multe comminate; è tenuto altresì, concordando con la Prefettura UTG, alla valutazione di una evidente difformità con quanto previsto dall'accordo d'uso firmata dal beneficiario e agire di conseguenza sia con il rimborso da parte dei beneficiari della sanzione che con la cessazione della facoltà di utilizzo del velocipede.

ARTICOLO 5 REQUISITI

Le parti concordano che l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dei dieci velocipedi messi a disposizione potrà essere effettuato dai cittadini stranieri affidati al GUS all'interno della convenzione sottoscritta con la Prefettura UTG di Macerata.

**ARTICOLO 6
DISPOSITIVI AD ALTA VISIBILITÀ**

L'Associazione GUS fornisce ai soggetti che utilizzeranno i velocipedi, dispositivi ad alta visibilità conformi alle disposizioni legislative vigenti affinché vengano utilizzati nei casi espressamente previsti dalla legge ed in tutti quei casi in cui vi siano condizioni di scarsa o limitata visibilità.

**ARTICOLO 7
VERIFICHE**

Il Comune di Treia verifica e monitora, nel periodo di validità, la corretta applicazione del presente accordo e può avvalersi della facoltà di risoluzione nel caso in cui si verificano situazioni tali da vanificare la realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione.

**ARTICOLO 8
DURATA**

La durata del presente accordo è collegata alla durata della convenzione sottoscritta tra il GUS e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Macerata. La convenzione attualmente vigente ha durata fino al _____; un eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

**ARTICOLO 9
BOLLI**

La presente convenzione, redatta in copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/1991.

Per il Comune di TREIA
Franco Capponi _____
Bernabucci _____

Per il GUS
Paolo

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 21-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. COPPE ORAZIO

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 21-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 15-05-2018 al 30-05-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 8195 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 15-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 15-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------